

## IVA

### ***La buona fede (dell'Amministrazione) in campo Iva***

di Roberto Curcu

Seminario di specializzazione

## **LA HOLDING DI FAMIGLIA: OPPORTUNITÀ, CRITICITÀ E ADEMPIMENTI**

[Scopri di più >](#)

Una questione ampiamente dibattuta riguarda la **buona fede nel settore dell'Iva**: si rende infatti necessario comprendere **quale grado di buona fede è richiesto al contribuente**, al fine di evitare di pagare per le **frodi** di altri soggetti.

In questi casi si finisce necessariamente per parlare di **diritto comunitario**, perché è a seguito di tali insegnamenti che è emerso il principio per il quale il **contribuente che non è in buona fede**, e partecipa alla frode di cui beneficia il suo interlocutore (fornitore o cliente), è tenuto a **"risarcire"** il danno subito dallo Stato per la sua mancata buona fede.

Di più: per gli **insegnamenti comunitari**, non solo chi non è in buona fede deve rispondere dell'evasione altrui, ma deve farlo anche chi – con la **ordinaria diligenza** – **avrebbe dovuto capire di essere coinvolto nella frode altrui**, e non si è astenuto dall'effettuare le operazioni.

Tali principi comunitari sono stati immediatamente recepiti dall'Amministrazione finanziaria italiana, nonostante si potrebbe anche sostenere che, fino ad un certo periodo, mancasse una norma specifica contro **l'abuso in campo Iva**. Nel caso di mancanza di una specifica norma antiabuso nel diritto degli Stati membri, la Corte di Giustizia ha comunque statuito che il **divieto di abusare del diritto è un principio direttamente applicabile nell'ordinamento di ciascuno Stato membro**, senza necessità di una norma di **"recepimento"**.

**Ma la buona fede è richiesta anche all'Amministrazione finanziaria?**

L'[articolo 10 L. 212/2000](#) statuisce che **"I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede"**.

A leggere la norma, quindi, la **buona fede deve essere prestata anche dall'Amministrazione finanziaria**, e spessissimo ciò avviene, su iniziativa di persone che lavorano all'interno dell'Amministrazione, che hanno a mente che sono al servizio della Nazione ([articolo 98 Cost.](#)),

e che devono assicurare buon andamento e imparzialità ([articolo 97 Cost.](#)). Tuttavia, talvolta capita di imbattersi in comportamenti che **non sembrano coerenti con il citato articolo 10 L. 212/2000.**

La norma in questione è stata chiamata **“statuto del contribuente”**, e da subito dubitai dell'efficacia della stessa. Senza andare a cercare i vecchi libri di diritto pubblico, la definizione di Wikipedia rispecchia fedelmente i miei ricordi universitari: *“Nell'uso dell'epoca il termine costituzione assumeva il valore di patto tra il sovrano e il popolo, sul modello della Costituzione spagnola del 1812. Il termine statuto, invece, designava una carta costituzionale ottratta, ossia concessa unilateralmente (almeno sul piano formale) dal sovrano”*. In sostanza, il legislatore, già con il termine **“statuto”**, lascia intendere che **il contribuente è subordinato all'Amministrazione finanziaria**, ed i suoi diritti (del contribuente) sono una **concessione**, che come tale può essere **temporanea e soggetta a deroghe**. In questo senso, il fatto che lo Statuto sia costituito da una **legge ordinaria, e quindi disapplicabile da qualunque altra fonte del diritto primario** di data successiva, o anche di data **antecedente** – se considerata **norma speciale** – lascia intendere che **il diritto del contribuente non può essere garantito pienamente**.

Fortunatamente, oltre tale legge, ne abbiamo una ancora più forte, nella gerarchia delle fonti del diritto: il **Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea**.

Già, l'Unione Europea, della quale l'Italia è un Paese fondatore, ed i cui principi (come quelli contro l'abuso del diritto) sono **immediatamente applicabili nell'ordinamento interno**, senza bisogno di recepimento.

Principi comunitari fra cui appartiene quello di **buona amministrazione a favore del cittadino**, da cui la Corte di Giustizia ha fatto discendere quello di **buona fede dell'Amministrazione finanziaria**.

Riporto due **esempi**.

Con la **sentenza C-371/19**, la Corte ha chiuso una procedura di infrazione aperta dalla Commissione Europea contro la Repubblica Federale Tedesca. Oggetto del contendere era che **per le richieste di rimborso (da presentare entro il 30 settembre) è obbligatoria l'allegazione delle fatture di acquisto**, e l'Amministrazione finanziaria di tale Stato, per le richieste presentate prima di tale data, provvedeva al **rigetto** delle stesse, **invece che invitare i richiedenti a fornire le copie della documentazione mancante**.

Con la **sentenza C-396/20** la Corte ha condannato di fatto lo Stato ungherese perché di fronte ad un contribuente che aveva chiesto a **rimborso** un importo, ma aveva allegato documentazione dalla quale emergeva che l'importo rimborsabile era maggiore – **l'Amministrazione si era limitata a rimborsare l'importo richiesto**, anziché chiedere al contribuente di integrare la sua richiesta.

Riporto solo un passaggio: *quando uno Stato membro attua il diritto dell'Unione, gli obblighi derivanti dal diritto a una buona amministrazione, il quale riflette un principio generale del diritto dell'Unione, e, in particolare, il diritto di ogni individuo a che le questioni che lo riguardano siano trattate in modo imparziale ed entro un termine ragionevole, trovano applicazione nell'ambito di un procedimento di verifica fiscale.*

In sostanza, la prossima volta che si vuole invocare l'applicazione del principio di buona fede, **non si chieda al giudice l'applicazione dello Statuto.**

Si chieda l'applicazione diretta dei principi del Trattato Ue, il quale **esplica i propri effetti non solo nel settore dell'Iva.** E li esplica **anche nei confronti del legislatore.**